

ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore forense ».

(È approvato).

Art. 65.

« Nei giudizi arbitrari, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunciata ».

(È approvato).

Art. 66.

« Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate.

« Su reclamo dell'interessato, il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato od al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

« Ove riesca la conciliazione, se ne stende verbale, che ha valore di sentenza passata in giudicato a tutti gli effetti. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale locale che, a richiesta, ne rilascia copia in forma esecutiva.

« Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture, se non dopo che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

« Prima della restituzione degli atti, il Consiglio può ordinare che ne sia rilasciata copia all'avvocato o procuratore che ne faccia richiesta.

« Nei casi di urgenza, il presidente può dare tutti i provvedimenti, che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o procuratore e del cliente ».

(È approvato).

Art. 67.

« Nei tre anni dalla morte dell'avvocato o procuratore, i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari ».

(È approvato).

Art. 68.

« Quando un giudizio è definito per transazione, tutte le parti che hanno transatto, sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio, fossero tuttora creditori ».

(È approvato).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 69.

« Le iscrizioni negli albi degli avvocati e dei procuratori anteriori al giorno dell'entrata in vigore della presente legge restano ferme, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 12. I Consigli procederanno entro tre mesi dal giorno suddetto ad una straordinaria revisione degli albi, osservando le forme stabilite dall'articolo 36 e salvo il ricorso di cui all'articolo stesso.

« Le cause di incompatibilità diverse da quelle contemplate dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione della presente legge ».

All'articolo 69 l'onorevole Giunta ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma:

« meno quelle relative agli uffici della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini Cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati ».

L'onorevole Giunta ha facoltà di parlare.

GIUNTA. Credo che ad evitare il pericolo che da taluno questo emendamento possa essere interpretato in senso sfavorevole a coloro cui, invece, vuol giovare, nel senso cioè che per essi l'incompatibilità sia operativa subito, sarà opportuno completarlo così: « restando ferme le iscrizioni già fatte ».

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Io credo che le difficoltà prospettate dall'onorevole Giunta, sarebbero eliminate se all'emendamento stesso si aggiungesse: « limitatamente agli attuali iscritti », appunto perchè questa è una disposizione transitoria...

GIUNTA. Perfettamente!

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*....che riguarda coloro a cui noi riconosciamo dei diritti quesiti e non può valere per tutti.